



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Matera*

Fasc. n. 3989/22 Area 2<sup>^</sup> EE.LL. S.E.

Matera, (data del protocollo)

- Ai SIGG.RI SINDACI E COMMISSARI  
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA  
LORO SEDI
- Al SIG. QUESTORE
- Al SIG. COMANDANTE PROV.LE CC.
- Al SIG. COMANDANTE PROV.LE G.D.F.  
MATERA
- Ai PARTITI E MOVIMENTI POLITICI  
LORO SEDI

Circ. n. 13/Pol

OGGETTO: Elezioni politiche del 25 settembre 2022 – Intese propaganda elettorale.

Con riferimento alle consultazioni indicate in oggetto, si trasmettono le intese concernenti la disciplina della propaganda elettorale, concordate in sede di incontro tenutosi il 29 agosto 2022.

Con l'occasione, si comunica che le stesse saranno pubblicate sul sito istituzionale di questa Prefettura nella sezione relativa alle Elezioni politiche.

Il Dirigente l'Ufficio Elettorale Provinciale

Vice Prefetto  
(Capolongo)



*Prefettura di Matera*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

**ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

**DEL 25 SETTEMBRE 2022**

**INTESE PER DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE**

L'anno duemilaventidue, il giorno 29 agosto, alle ore 11:00, in video conferenza, presieduta dal Dirigente l'Ufficio Elettorale Provinciale, dott.ssa Emilia Felicita Capolongo si è tenuta la riunione per la disciplina della propaganda elettorale relativa allo svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che si terranno il prossimo 25 settembre.

Hanno partecipato:

- Dott.ssa Maria Rosaria Contuzzi, per il Questore di Matera,
- Col. Roberto Lerario, Comandante Provinciale Carabinieri di Matera,
- Ten. Col. Irene Sardone, per il Comandante Provinciale Guardia di Finanza,
- Dott. Sergio Galante, per Comune di Matera,
- Dott. Massimiliano Padula, per il Comune di Policoro,
- Sig. Donato Mario Di Lorenzo, per il Partito Forza Italia,
- Sig. Luciano Cillis, per il Partito Impegno Civico,
- Sig. Angelo Vaccaro, per il Partito Italexit per l'Italia,
- Sig. Nicola Sardone, per il Partito Unione Popolare con De Magistris,
- Sig.ra Annamaria Guerricchio, per il Partito Fratelli d'Italia,
- Sig. Nicola Di Chiara, per il Partito Azione,
- Sig. Eustacchio Ruggieri, per il Partito Movimento 5 Stelle,
- Sig. Pasquale Andrisani, per il Partito Articolo 1 – Democratici e progressisti,

Nel corso della riunione si è convenuto quanto segue.

Al fine di assicurare l'ordinato e sereno svolgimento della campagna elettorale in vista delle prossime consultazioni politiche, affinché la stessa sia svolta in un clima di civile dialettica democratica, di osservanza delle disposizioni sulla libertà di propaganda, di indispensabile reciproco rispetto e con la scrupolosa osservanza delle norme vigenti e consuetudini elettorali, tese a garantire pienamente la libertà dei comizi e delle altre manifestazioni di propaganda, senza turbare il normale svolgimento della vita cittadina e garantendo la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico monumentale ed artistico, si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

Si sottolinea, altresì, al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, la particolare attenzione, da parte di tutti gli interessati, sulla scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia e sulle eventuali ulteriori indicazioni governative.



*Prefettura di Matera*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Si stabilisce, concordemente, quindi, che, in aderenza alla normativa in materia, durante tutto il periodo prescritto per lo svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni del 25 settembre 2022 (vale a dire a partire dal 26 agosto 2022, 30° giorno antecedente la data delle elezioni), la propaganda stessa dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle norme contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n.130 e delle successive modificazioni e integrazioni, nonché nell'ottemperanza di quanto qui di seguito stabilito e concordato all'unanimità.

**INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE,**  
**RIUNIONI ELETTORALI E DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA**

Dal 30° giorno precedente quello della votazione e, quindi, **da venerdì 26 agosto 2022**, ai sensi dell'art.6 della legge n.212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (resta consentita la distribuzione individuale);
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art.7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n.130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

**AFFISSIONI**

Preliminarmente, si rammenta che, come noto, l'art.1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014), ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Tanto premesso, le Giunte comunali, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, **tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione**, e quindi **tra martedì 23 e giovedì 25 agosto 2022**, devono provvedere a individuare e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - e a ripartire, tra i partiti e gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati e candidature uninominali, gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda.

In particolare, le giunte dovranno provvedere, **entro due giorni** dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature, all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi distintamente per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica.

In relazione al sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, per la Camera e il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto all'assegnazione di distinti spazi. Per ottimizzare l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, i tabelloni per l'affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale saranno affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo



*Prefettura di Matera*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle schede di voto (candidato uninominale sorteggiato con il numero uno e le liste ad esso collegate in ordine di sorteggio, a seguire candidato uninominale sorteggiato con il numero due con le liste collegate e così di seguito).

Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che sono stati appositamente determinati dalle Giunte Municipali e possono essere effettuate, inoltre, fino alla mezzanotte del **venerdì 23 settembre 2022**: a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (artt. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130).

Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1, ultimo comma, Legge 212/1956).

E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc...). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4, Legge n. 130/1975).

Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti o in spazi riservati ad altre liste o ad altre candidature, si concorda di dover intensificare la vigilanza da parte dei competenti Organi di Polizia, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda, regolarmente affisso.

In ogni caso, i comuni provvederanno, con tempestività, all'immediata defissione del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite o in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici. Qualora la defissione sia avvenuta dopo le ore 24:00 del **23 settembre**, sarà consentita la riaffissione dei manifesti ingiustamente oscurati, con specifico controllo da parte della Polizia Municipale, all'uopo attivata, al momento della riaffissione.

Inoltre, i comuni eviteranno, con mirate azioni preventive, che si effettuino affissioni non autorizzate e scritte abusive soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico dell'arredo urbano nonché di altri beni di valore.

Le forze politiche presenti si impegnano a rispettare gli spazi assegnati per le affissioni.

**PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI**

Nel periodo di campagna elettorale, e quindi da **venerdì 26 agosto 2022**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art.7, comma 2, della legge n.130/1975. Inoltre, ai sensi dell'art.59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art.49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto.

Gli altoparlanti mobili, secondo quanto prescrive il citato art. 7 della legge 130/1975, potranno funzionare soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di



*Prefettura di Matera*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

propaganda elettorale. Anche per quanto riguarda gli altoparlanti mobili, dovrà evitarsi, a tutela del riposo dei ricoverati, che se ne faccia uso nelle vicinanze di ospedali, case di cura e case di riposo.

**USO DI LOCALI COMUNALI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI**

In occasione delle consultazioni elettorali, a decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai sensi dell'art.19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, metteranno a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

**AGEVOLAZIONI POSTALI E FISCALI**

Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli artt. 18 e 20, comma 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

**DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI**  
**E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI**

Si richiamano, altresì, le ulteriori disposizioni in materia di propaganda elettorale previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica":

**Diffusione di sondaggi demoscopici**

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione – ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 – e quindi **a partire da sabato 10 settembre e sino alla chiusura delle operazioni di voto** - è vietato rendere pubblici o comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle consultazioni elettorali e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

**Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici**

In relazione ad eventuali richieste avanzate da istituti demoscopici ed intese a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, si precisa che detta attività non è soggetta a particolare autorizzazione ferme restando le prescrizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 28/2000.

Al riguardo, in conformità a specifiche direttive ministeriali, si concorda sull'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici, sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.



*Prefettura di Matera*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Si specifica, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni elettorali per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23:00 di domenica 25 settembre 2022), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

**DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

**PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE**

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Si richiamano, inoltre:

- il provvedimento, in data 2 agosto 2022, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 25 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n.181 del 4 agosto 2022;
- la delibera n.299/22/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pubblicata sul sito della medesima Autorità, con la quale sono state dettate disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni in oggetto.

**INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA**

Nel giorno precedente e in quello della votazione, e cioè **da sabato 24 settembre 2022 a domenica 25 settembre 2022**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda. Nel giorno della votazione è vietata, altresì, qualsiasi forma di propaganda elettorale **entro il raggio di duecento metri**



*Prefettura di Matera*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 Legge n. 212/56, come modificato dall'art. 8 Legge 130/1975).

I rappresentanti dei partiti e movimenti politici si impegnano, altresì, a rispettare, nella giornata di sabato 24 settembre 2022 (giorno antecedente le consultazioni), il silenzio elettorale anche sui social network e sugli altri mezzi di comunicazione informatici.

**CHIARIMENTI IN MATERIA FORNITI DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA  
DISCIPLINA DI PARTICOLARI FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE**

(circolare Ministero Interno - Servizio Elettorale - n. 1943/V dell'8 aprile 1980)

Nel corso dell'incontro, sono stati, altresì, forniti i seguenti chiarimenti:

- le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti;
- i manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi). Pertanto, per la violazione della norma di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica: l'illecito, dunque, non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante, che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrine, consenta anche la visione all'interno. Per esemplificare: costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina;
- l'utilizzazione di postazioni fisse (c.d. Gazebo) a fini elettorali, può essere consentita solo a determinate condizioni:
  1. tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
  2. all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma, della Legge n. 212/56, e successive modificazioni.

Al riguardo, in merito alla possibilità di fare uso di **bandiere** nella sistemazione dei gazebo, si concorda, interpretando la ratio dell'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

In sostanza, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda;



*Prefettura di Matera*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

- è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo;
- è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dal Comune alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti previsti dalla vigente normativa;
- la pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. Vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa, unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora. Infatti, qualora tali veicoli (cd. vele) dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati. Per la circolazione dei veicoli c.d. "vele" non deve essere richiesta alcuna autorizzazione al Comune o alla Prefettura a meno che tale forma di pubblicità non assuma anche la forma di pubblicità fonica;
- sono consentite le riunioni di propaganda elettorale sia in luoghi pubblici che aperti al pubblico (ad esempio, nei pubblici esercizi);
- in conformità dell'art. 6 della Legge 212/56, come sostituito dall'art. 4 della Legge 130/75, in combinato disposto con il regime delle affissioni in materia di propaganda elettorale, è da ritenere proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie fotografiche, le quali, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura del Comune;
- nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo;
- durante il periodo di propaganda elettorale, è ammessa da parte di partiti e gruppi politici l'attuazione di iniziative politiche (ad esempio: raccolta di firme per la presentazione di leggi di iniziativa popolare) non attinenti direttamente od indirettamente le consultazioni elettorali in corso, mediante l'installazione di banchetti o postazioni fisse, che non dovranno, però, esporre contrassegni e/o simboli, che richiamino formazioni politiche o candidati, partecipanti alla competizione elettorale;



*Prefettura di Matera*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

- previa specifica autorizzazione comunale, è consentita, inoltre, l'installazione di "banchetti elettorali", sul suolo pubblico, ad adeguata distanza fra gli stessi e dalla/e piazza/e ove si tengono comizi elettorali da parte di candidati di diverso orientamento politico, identificabili esclusivamente mediante l'utilizzo di bandiere, che svolgano attività di volantinaggio. Durante il periodo elettorale non è consentito, ai sensi dell'art. 6 della legge 212/56 e successive modificazioni, l'utilizzo di manifesti elettorali.

\*\*\*\*\*

Nel corso della riunione, al fine di uniformare l'attività di propaganda in tutto il territorio provinciale, si sono definite, altresì, le seguenti intese che, in ogni caso, potranno essere riformulate in sede locale.

- La propaganda elettorale potrà, previ accordi a livello locale, essere sospesa nei luoghi e nei giorni in cui ricadono particolari ricorrenze e cioè feste patronali, fiere, mercati e simili.
- In prossimità di piazze, strade o locali, dove vengono tenute riunioni elettorali pubbliche, non potranno transitare mezzi mobili in movimento annuncianti l'ora o il luogo di altri comizi.
- Per motivi di sicurezza, i comizi avranno luogo soltanto su palchi, su podi e costruzioni simili, conformi ai requisiti di sicurezza, nonché su automezzi fermi e con motore spento, previo – ove necessario – collaudo ed autorizzazioni previste dalla legge.
- Contraddittori e dibattiti potranno tenersi previa intesa tra i partiti a cui gli oratori appartengono e previa comunicazione all'autorità locale di P.S..
- Ove i comizi dovessero svolgersi in locali cinematografici, teatri o altre sale, sempre nel rispetto delle misure anticovid, in quanto previste, i locali stessi dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità. I rappresentanti dei partiti dovranno, almeno tre giorni prima, preavvisare le competenti autorità di pubblica sicurezza.
- Per i comizi potrà farsi uso, previo nulla osta da parte delle amministrazioni comunali, anche di diverse piazze purché distanti da quella in cui è collocato il palco comunale. L'amministrazione comunale, ove non abbia ancora provveduto, allestirà il palco, che dovrà essere collocato, ove possibile, in una zona centrale.
- Sui palchi approntati e messi a disposizione dalle amministrazioni comunali non potrà essere affisso permanentemente materiale di propaganda elettorale.
- Ogni lunedì i rappresentanti o delegati dei partiti o candidati potranno riunirsi nella sede municipale per concordare il programma dei comizi, per tutta la settimana fino al successivo lunedì compreso.



*Prefettura di Matera*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

- Nella stessa giornata il programma concordato, con l'indicazione dei luoghi dei comizi e degli oratori, sarà inoltrato dai comuni alle Forze di Polizia competenti.
- Qualora si verificassero rinunce da parte di oratori e più partiti o candidati chiedessero di utilizzare il tempo rimasto libero, ogni decisione al riguardo sarà presa dal Comune, d'intesa con i partiti o movimenti politici.
- E' consentito l'eventuale scambio di orari di comizi purché ciò non comporti un prolungamento degli orari stessi.
- Ogni variazione ed eventuali modifiche del programma concordato dovranno essere tempestivamente comunicate dai partiti o candidati, all'amministrazione comunale e agli Organi di Polizia.
- In caso di concomitanza di richieste (contestuale presentazione per luogo ed ora) di piazze per lo svolgimento di comizi sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione della richiesta rilevabile dal numero di protocollo. Nell'impossibilità di stabilire la priorità della richiesta (in caso di mancanza della protocollazione), si procederà al sorteggio.
- Le richieste dei comizi dovranno pervenire al comune, in forma scritta, anche per posta elettronica, con l'indicazione dell'oratore.
- I comizi potranno essere, di norma, tenuti dalle ore 10.00 alle ore 23.00 di ogni giorno, tranne che nel giorno venerdì 23 settembre 2022 in cui il limite orario si protrarrà sino alle ore 24.00.
- Nel caso in cui un comizio non possa svolgersi entro l'orario previsto, esso potrà avere luogo al termine dei comizi prenotati per il medesimo giorno, purché entro l'orario stabilito nel precedente punto.
- Eventuale rinuncia dello spazio destinato ai comizi elettorali dovrà essere comunicata tempestivamente al fine di consentire ad altri di poterlo utilizzare.
- La durata massima dei comizi è stabilita in un'ora.
- Tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo intercorrerà un intervallo di dieci minuti, durante il quale, il partito, il gruppo o il candidato interessato al comizio successivo potrà fare uso del microfono per le opportune comunicazioni al pubblico e l'eventuale trasmissione di musiche.
- Ciascun partito o candidato avrà dieci minuti a disposizione, da stabilirsi a turno, di comune accordo, per fare comunicazioni alla cittadinanza, da postazioni fisse, in ordine alla propaganda elettorale per mezzo di altoparlanti, il cui volume sarà opportunamente tenuto in misura



*Prefettura di Matera*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

moderata, in modo da non arrecare disturbo. L'uso di essi è, comunque, escluso nelle vicinanze di comizi in corso e in prossimità di luoghi di cura.

- I comizi non saranno tenuti nelle immediate adiacenze di ospedali, case di cura nonché di scuole, limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica e nelle immediate adiacenze di mercati; non potranno, inoltre, disturbare lo svolgimento delle funzioni religiose; pertanto, non saranno effettuati comizi in concomitanza di tempo e di luogo con lo svolgimento di eventuali processioni religiose previste durante il periodo della campagna elettorale.
- Si concorda, infine, che i partiti politici avranno cura di informare, con congruo anticipo, le forze di polizia della presenza, nel territorio provinciale, di esponenti politici di particolare rilievo.

\*\*\*\*\*

Per quanto non espressamente previsto in questa sede, si rinvia alla legislazione, alle circolari ministeriali e prefettizie vigenti.

Il presente verbale viene inviato, alle Forze dell'Ordine, ai Comuni della Provincia, ai Partiti politici nonché pubblicato sul sito internet di questa Prefettura-UTG.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a long vertical stroke extending downwards.